SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

Corte dei conti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2012, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Antonio Cappetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Foggia, con provvedimento del 2 novembre 2012, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Foggia, con decreto del 23 novembre 2012, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 30 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Antonio Cappetta.

Roma, 24 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00506

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Bussolengo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bussolengo (Verona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2012, negligendo cosi un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bussolengo (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Arnaldo Anselmi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bussolengo (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Verona, con provvedimento del 3 novembre 2012, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Verona, con decreto del 26 novembre 2012, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Nel contempo, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma l, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 26 novembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bussolengo (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Arnaldo Anselmi.

Roma, 24 dicembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00507

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 agosto 2012.

Ammissione definitiva alle agevolazioni per il progetto DM28715 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata da realizzarsi nella Regione Emilia Romagna. (Decreto n. 508/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297", e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a Bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2009, n. 625/Ric. di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999 e s.m.i.;

Visto l'accordo di programmazione negoziata siglato in data 13 maggio 2004 tra il MIUR e la Regione Emilia Romagna, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (Distretto Tecnologico) avente ad oggetto la Meccanica Avanzata, registrato alla Corte dei Conti in data 27 aprile 2005, reg. n. 2 foglio 139;

Visto il decreto direttoriale n. 2938/Ric. del 28 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2005 (nel seguito bando), recante: "invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna", emanato dal MIUR per l'attuazione degli interventi di cui al citato Accordo di Programma, che prevede la presentazione ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 593/2000 di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione da selezionare e finanziare secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale 593/2000 e con un impegno complessivo di risorse FAR pari a 25 milioni di euro;

Considerato che a seguito della preselezione prevista all'art. 5 del bando sono risultati positivamente preselezionati n. 43 progetti dei n. 63 pervenuti a fronte del bando e che, nel rispetto della graduatoria di merito e sulla base delle risorse FAR previste dal bando pari a 25 milioni di euro, i primi n. 13 progetti in graduatoria, al termine delle complessive attività istruttorie condotte ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 593/00, con decreto direttoriale n. 1173/Ric del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 10 febbraio 2009, reg. n. 1 foglio 73, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009 - S.O. n. 37, sono stati ammessi alle agevolazioni per un totale di risorse FAR impegnate pari € 24.997.525,40;

Considerato che risultavano, pertanto, positivamente preselezionati nel merito n. 30 progetti di qualità per i quali le risorse indicate nel bando non consentivano l'eventuale finanziamento;

Considerato che il Comitato dell'Accordo di Programma per il Distretto Hi-Mech nella riunione del 19 aprile 2007 ha espresso la volontà di finanziare i suddetti n. 30 progetti, prevedendo una forma di finanziamento con il concorso della Regione ai contributi in conto capitale e quello del MIUR da attivare attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, verificando la percorribilità di tale soluzione, anche attraverso la richiesta di preventiva adesione da parte dei proponenti dei progetti circa le nuove condizioni di finanziamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito "L. n. 311/04"), recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "CDP S.p.A."), di un apposito fondo rotativo, denominato "fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (di seguito "Fondo"), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 "disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Vista la delibera del 15 luglio 2005 n. 76, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della legge n. n. 311/04, ha provveduto ad una prima ripartizione del Fondo, assegnando al MIUR un importo di 1.100 milioni di euro, suddiviso in modo paritetico su base territoriale (aree Sottoutilizzate e restanti aree del Paese);

Vista la Delibera del 22 marzo 2006 n. 45, con cui il CIPE, sempre ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della legge n. n. 311/04, ha provveduto ad assegnare al MIUR la residua quota prevista del Fondo, pari a 690 milioni di euro;

Visto il decreto 8 marzo 2006 prot. 433/Ric. del Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2007 reg. 1. f.4, con il quale sono stati determinati - ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge n. n. 311/04 - i requisiti, le condizioni e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del MIUR;

Vista la direttiva n. 1693/Ric. del 31 agosto 2006, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 - anno 2006, registrata alla Corte dei Conti il 31 ottobre 2006, reg. n. 5 foglio 123;

Vista la direttiva n. 783/Ric del 18 maggio 2007 di modifica alla sopra richiamata direttiva n. 1693/Ric del 31 agosto 2006 con la quale il Ministero ha stabilito - acquisito il nulla osta dal CIPE - che le risorse assegnate con delibera CIPE n. 45 del 22 marzo 2006 a valere sul "fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e pari a 690 milioni di euro, venissero destinate, così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico, anche al sostegno di progetti di ricerca proposti da soggetti afferenti i distretti tecnologici, per 125 milioni, di cui 40 milioni da destinarsi alle esigenze rinvenienti dal bando già attivato per il distretto dell'Emilia Romagna;

Vista la proposta di agevolazione concordata tra il Miur e la Regione Emilia Romagna ai fini di finanziare i sopraddetti n. 30 progetti - sottoposta in data 11 giugno 2007 ai proponenti degli stessi - che prevede, sui costi ritenuti ammissibili per l'intero progetto, una quota di intervento pari al 20% in forma di contributo alla spesa a carico della Regione e per la restante quota di intervento in forma di credito agevolato da parte del Ministero, da attuarsi attraverso il concorso della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sul "fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" istituito con legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le cui modalità e forme sono definite nel decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433;

Visto il decreto direttoriale n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009 con il quale, tra gli altri, è stato ammesso in via provvisoria alle agevolazioni il progetto di ricerca e formazione DM28715, presentato da System S.p.a.;

Vista la nota prot. 3120 del 17 maggio 2012 con la quale il Ministero ha autorizzato la proroga di 15 mesi della

durata delle attività di ricerca, richiesta dal proponente con note del 21 febbraio 2011 e del 21 dicembre 2011;

Considerato che l'emanazione del provvedimento definitivo di ammissione al finanziamento è subordinata al positivo esito della valutazione del "merito di credito" da parte del Soggetto Finanziatore, secondo quanto previsto ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 3 del richiamato decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/Ric.;

Considerato che MCC MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di Soggetto Finanziatore in data 23 maggio 2012 ha emesso delibera di finanziamento bancario in favore del proponente System S.p.a. per il progetto DM28715;

Tenuto conto che nella predetta delibera, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio del predetto proponente anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la deliberazione prot. n. 1392/12 del 21 giugno 2012 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la quale è stato deliberato il finanziamento agevolato in favore del sopra detto proponente;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28715;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante "disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato a fronte del bando recante: "invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna" è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi citati in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate dalle relative delibere di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione provvisoria alle agevolazioni n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009, riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

DM28715 presentato il 28 febbraio 2006.

Beneficiario: System S.p.a.

Titolo ricerca: "integrazione di sistemi olonomi e non-olonomi per task complessi di manipolazione e trasporto fluidi: sviluppo dell'infrastruttura hw e sw per il controllo distribuito delle operazioni e dell'interazione con l'ambiente".

Titolo formazione: "dinamica e controllo di sistemi meccanici olonomi e non-olonomi con integrazione in prototipi virtuali real-time".

2. Le risorse necessarie per il finanziamento del predetto progetto, ammesso per un costo complessivo di Euro 2.065.006,00, risultano determinate in Euro 2.065.006,00, di cui Euro 413.001,20 nella forma di contributo nella spesa a carico di risorse destinate dalla Regione Emilia Romagna al finanziamento dei progetti presentati a fronte del sopra citato Bando, Euro 1.486.804,32 nella forma di credito agevolato a valere sugli stanziamenti del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed Euro 165.200,48 in forma di finanziamento bancario concesso, a tasso e a condizioni di mercato, dal soggetto finanziatore indicato dal proponente.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 8 marzo 2006 prot. 433/Ric., relativamente al progetto in argomento, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento: un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni, sia nella forma di contributo nella spesa, sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto dal comma 1, dell'art. 5, del decreto MUR-MEF 8 marzo 2006, n. 433/Ric. e a quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. Lavoro, registro n. 15 foglio n. 8

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28715

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28715 del 28/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Integrazione di sistemi olonomi e non-olonomi per task complessi di manipolazione e trasporto fluidi: sviluppo dell'infrastruttura hw e sw per il controllo distribuito delle operazioni e dell'interazione con l'ambiente

  Inizio Attività: 01/09/2006

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  DINAMICA E CONTROLLO DI SISSTEMI MECCANICI OLONOMI E NON-OLONOMI CON INTEGRAZIONE IN PROTOTIPI VIRTUALI REAL-TIME

  Inizio Attività: 01/02/2008

  Durata mesi: 19

- Beneficiari

SYSTEM S.P.A.
FIORANO MODENESE - (MO)

• Costo Totale	€ 2.065.006,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.181.976,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 607.320,00
- di cui attività di Formazione	€ 275.710,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	521.860	-	521.860
Spese generali	-	-	-	-	313.116	-	313.116
Attrezzature	-	-	-	-	50.000	-	50.000
Consulenze	-	-	-	-	282.000	-	282.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.181.976	-	1.181.976
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.181.976	-	1.181.976

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	357.700	-	357.700
Spese generali	-	-	-	-	214.620	-	214.620
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	607.320	-	607.320
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	607.320	-	607.320

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	20.160	-	20.160
Spese trasferta personale	-	-	-	-	21.750	-	21.750
Altre spese correnti	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	2.000	-	2.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	100.800	-	100.800
Subtotale	-	-	-	-	149.710	-	149.710
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	126.000	-	126.000
Totale	-	-	-	-	275.710	-	275.710

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	236.395,20	-	236.395,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	945.580,80	-	945.580,80
- di cui CA fino a €	-	-	-	851.022,72	-	851.022,72
- di cui CO fino a €	-	-	-	94.558,08	-	94.558,08
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	1.181.976,00	-	1.181.976,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	121.464,00	-	121.464,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	485.856,00	-	485.856,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	437.270,40	-	437.270,40
- di cui CO fino a €	-	-	-	48.585,60	-	48.585,60
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	607.320,00	-	607.320,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	55.142,00	-	55.142,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	220.568,00	-	220.568,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	198.511,20	-	198.511,20
- di cui CO fino a €	-	-	-	22.056,80	-	22.056,80
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	275.710,00	-	275.710,00

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	357.859,20	55.142,00	413.001,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.431.436,80	220.568,00	1.652.004,80
- di cui CA fino a €	1.288.293,12	198.511,20	1.486.804,32
- di cui CO fino a €	143.143,68	22.056,80	165.200,48
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.789.296,00	275.710,00	2.065.006,00

13A00477

DECRETO 23 agosto 2012.

Ammissione definitiva alle agevolazioni per il progetto DM28821 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto n. 593/2000 a fronte del bando per la meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna. (Decreto n. 509/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297», e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2009, n. 625/Ric. di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999 e s.m.i.;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato in data 13 maggio 2004 tra il MIUR e la regione Emilia-Romagna, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (Distretto tecnologico) avente ad oggetto la meccanica avanzata, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, registro n. 2 foglio n. 139;

Visto il decreto direttoriale n. 2938/Ric. del 28 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2005 (nel seguito bando), recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna», emanato dal MIUR per l'attuazione degli interventi di cui al citato Accordo di programma, che prevede la presentazione ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione da selezionare e finanziare secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale n. 593/2000 e con un impegno complessivo di risorse FAR pari a 25 milioni di euro;

Considerato che a seguito della preselezione prevista all'art. 5 del bando sono risultati positivamente preselezionati n. 43 progetti dei n. 63 pervenuti a fronte del bando e che, nel rispetto della graduatoria di merito e sulla base delle risorse FAR previste dal bando pari a 25 milioni di euro, i primi n. 13 progetti in graduatoria, al termine delle complessive attività istruttorie condotte ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/00, con decreto direttoriale n. 1173/Ric del 7 novembre 2008, registrato

alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009, registro n. 1 foglio n. 73, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009, S.O. n. 37, sono stati ammessi alle agevolazioni per un totale di risorse FAR impegnate pari euro 24.997.525,40;

Considerato che risultavano, pertanto, positivamente preselezionati nel merito n. 30 progetti di qualità per i quali le risorse indicate nel bando non consentivano l'eventuale finanziamento;

Considerato che il comitato dell'Accordo di programma per il distretto Hi-Mech nella riunione del 19 aprile 2007 ha espresso la volontà di finanziare i suddetti n. 30 progetti, prevedendo una forma di finanziamento con il concorso della regione ai contributi in conto capitale e quello del MIUR da attivare attraverso la Cassa depositi e prestiti, verificando la percorribilità di tale soluzione, anche attraverso la richiesta di preventiva adesione da parte dei proponenti dei progetti circa le nuove condizioni di finanziamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «Legge n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Vista la delibera del 15 luglio 2005 n. 76, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della legge n. 311/04, ha provveduto ad una prima ripartizione del Fondo, assegnando al MIUR un importo di 1.100 milioni di euro, suddiviso in modo paritetico su base territoriale (Aree sottoutilizzate e restanti aree del paese);

Vista la delibera del 22 marzo 2006, n. 45, con cui il CIPE, sempre ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della legge n. 311/04, ha provveduto ad assegnare al MIUR la residua quota prevista del Fondo, pari a 690 milioni di euro;

Visto il decreto 8 marzo 2006 prot. 433/Ric. del Ministro dell'università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 10 gennaio 2007 registro n. 1, foglio n. 4, con il quale sono stati determinati - ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge n. 311/04 - i requisiti, le condizioni e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del MIUR;

Vista la direttiva n. 1693/Ric. del 31 agosto 2006, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 - anno 2006, registrata alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 123;

Vista la direttiva n. 783/Ric del 18 maggio 2007 di modifica alla sopra richiamata direttiva n. 1693/Ric del 31 agosto 2006 con la quale il Ministero ha stabilito - acquisito il nulla osta dal CIPE - che le risorse assegnate con delibera CIPE n. 45 del 22 marzo 2006 a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e pari a 690 milioni di euro, venissero destinate, così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico, anche al sostegno di progetti di ricerca proposti da soggetti afferenti i distretti tecnologici, per 125 milioni, di cui 40 milioni da destinarsi alle esigenze rinvenienti dal bando già attivato per il distretto dell'Emilia-Romagna;

Vista la proposta di agevolazione concordata tra il Miur e la regione Emilia-Romagna ai fini di finanziare i sopraddetti n. 30 progetti - sottoposta in data 11 giugno 2007 ai proponenti degli stessi - che prevede, sui costi ritenuti ammissibili per l'intero progetto, una quota di intervento pari al 20% in forma di contributo alla spesa a carico della regione e per la restante quota di intervento in forma di credito agevolato da parte del Ministero, da attuarsi attraverso il concorso della Cassa depositi e prestiti S.p.A., a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» istituito con legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le cui modalità e forme sono definite nel decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433;

Visto il decreto direttoriale n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009 con il quale, tra gli altri, è stato ammesso in via provvisoria alle agevolazioni il progetto di ricerca e formazione DM28821, presentato da System S.p.a.;

Vista la nota prot. 12843 del 13 dicembre 2011 con la quale il Ministero ha autorizzato la proroga di 15 mesi della durata delle attività di ricerca e di formazione, richiesta dal proponente con nota del 17 febbraio 2011;

Considerato che l'emanazione del provvedimento definitivo di ammissione al finanziamento è subordinata al positivo esito della valutazione del «merito di credito» da parte del soggetto finanziatore, secondo quanto previsto ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 3 del richiamato decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433/Ric.;

Considerato che MCC MedioCredito Centrale S.pA., in qualità di soggetto finanziatore in data 23 maggio 2012 ha emesso delibera di finanziamento bancario in favore del proponente System S.p.a. per il progetto DM28821;

Tenuto conto che nella predetta delibera, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio del predetto proponente anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la deliberazione prot. n. 1394/12 del 21 giugno 2012 della Cassa depositi e prestiti S.p.A. con la quale è stato deliberato il finanziamento agevolato in favore del sopra detto proponente;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28821;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato a fronte del bando recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna» è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi citati in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate dalle relative delibere di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione provvisoria alle agevolazioni n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009, riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

DM28821 presentato il 28 febbraio 2006 - Beneficiario: System S.p.a. - Titolo ricerca: «Controllo adattativo mediante feedback off-line nel processo di deposizione del colore su supporti ceramici mediante rulli tampografici» - Titolo formazione: «Visione computazionale e controllo processi».

2. Le risorse necessarie per il finanziamento del predetto progetto, ammesso per un costo complessivo di euro 2.089.922,00, risultano determinate in euro 2.089.922,00, di cui euro 417.984,40 nella forma di contributo nella spesa a carico di risorse destinate dalla regione Emilia-Romagna al finanziamento dei progetti presentati a fronte del sopra citato bando, euro 1.504.743,84 nella forma di credito agevolato a valere sugli stanziamenti del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed euro 167.193,76 in forma di finanziamento bancario concesso, a tasso e a condizioni di mercato, dal soggetto finanziatore indicato dal proponente.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 8 marzo 2006 prot. 433/Ric., relativamente al progetto in argomento, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento: un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni, sia nella forma di contributo nella spesa, sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF 8 marzo 2006, n. 433/Ric. e a quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. Lavoro registro n. 15, foglio n. 7

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28821

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28821 del 28/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Controllo adattativo mediante feedback off-line nel processo di deposizione del colore su supporti ceramici mediante rulli tampografici

  Inizio Attività: 01/09/2006

  Durata mesi: 34

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  VISIONE COMPUTAZIONALE E CONTROLLO PROCESSI

  Inizio Attività: 01/04/2008

  Durata mesi: 16

- Beneficiari

  SYSTEM S.P.A.
  FIORANO MODENESE - (MO)

• Costo Totale	€ 2.089.922,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.028.880,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 761.592,00
- di cui attività di Formazione	€ 299.450,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28821

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	518.400	-	518.400
Spese generali	-	-	-	-	311.040	-	311.040
Attrezzature	-	-	-	-	35.000	-	35.000
Consulenze	-	-	-	-	144.440	-	144.440
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.028.880	-	1.028.880
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.028.880	-	1.028.880

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	454.120	-	454.120
Spese generali	-	-	-	-	272.472	-	272.472
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	761.592	-	761.592
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	761.592	-	761.592

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	18.000	-	18.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	23.250	-	23.250
Altre spese correnti	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	2.000	-	2.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	186.000	-	186.000
Subtotale	-	-	-	-	232.250	-	232.250
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	67.200	-	67.200
Totale	-	-	-	-	299.450	-	299.450

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28821

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28821

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	205.776,00	-	205.776,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	823.104,00	-	823.104,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	740.793,60	-	740.793,60
- di cui CO fino a €	-	-	-	82.310,40	-	82.310,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	1.028.880,00	-	1.028.880,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	152.318,40	-	152.318,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	609.273,60	-	609.273,60
- di cui CA fino a €	-	-	-	548.346,24	-	548.346,24
- di cui CO fino a €	-	-	-	60.927,36	-	60.927,36
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	761.592,00	-	761.592,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	59.890,00	-	59.890,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	239.560,00	-	239.560,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	215.604,00	-	215.604,00
- di cui CO fino a €	-	-	-	23.956,00	-	23.956,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	299.450,00	-	299.450,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28821

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	358.094,40	59.890,00	417.984,40
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.432.377,60	239.560,00	1.671.937,60
- di cui CA fino a €	1.289.139,84	215.604,00	1.504.743,84
- di cui CO fino a €	143.237,76	23.956,00	167.193,76
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.790.472,00	299.450,00	2.089.922,00

13A00478

DECRETO 23 agosto 2012.

Variazione all'ammissione definitiva alle agevolazioni per il progetto DM28808 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata da realizzarsi nella Regione Emilia Romagna. (Decreto n. 510/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297», e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2009, n. 625/Ric. di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999 e s.m.i.;

Visto l'accordo di programmazione negoziata siglato in data 13 maggio 2004 tra il MIUR e la regione Emilia-Romagna, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (Distretto tecnologico) avente ad oggetto la meccanica avanzata, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2005, registro n. 2, foglio n. 139;

Visto il decreto direttoriale n. 2938/Ric. del 28 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2005 (nel seguito Bando), recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna», emanato dal MIUR per l'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, che prevedeva la presentazione ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione da selezionare e finanziare secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale n. 593/2000 e con un impegno complessivo di risorse FAR pari a 25 milioni di euro;

Considerato che a seguito della preselezione prevista all'art. 5 del bando sono risultati positivamente preselezionati n. 43 progetti dei n. 63 pervenuti a fronte del bando e che, nel rispetto della graduatoria di merito e sulla base delle risorse FAR previste dal bando pari a 25 milioni di euro, i primi n. 13 progetti in graduatoria, al termine delle complessive attività istruttorie, con decreto direttoriale n. 1173/Ric del 7 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n. 1 foglio n. 73, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009, S.O. n. 37) sono stati ammessi alle agevolazioni per un totale di risorse FAR impegnate pari euro 24.997.525,40;

Considerato che risultavano, pertanto, positivamente preselezionati nel merito n. 30 progetti di qualità per i quali le risorse indicate nel bando non consentivano l'eventuale finanziamento;

Considerato che il comitato dell'accordo di programma per il distretto Hi-Mech nella riunione del 19 aprile 2007 ha espresso la volontà di finanziare i suddetti n. 30 progetti, prevedendo una forma di finanziamento con il concorso della regione ai contributi in conto capitale e quello del MIUR da attivare attraverso la Cassa depositi e prestiti, verificando la percorribilità di tale soluzione anche attraverso la richiesta di preventiva adesione da parte dei proponenti dei progetti circa le nuove condizioni di finanziamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Vista la delibera del 15 luglio 2005 n. 76, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della legge n. 311/04, ha provveduto ad una prima ripartizione del Fondo, assegnando al MIUR un importo di 1.100 milioni di euro, suddiviso in modo paritetico su base territoriale (Aree sottoutilizzate e restanti aree del paese);

Vista la delibera del 22 marzo 2006 n. 45, con cui il CIPE, sempre ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della legge n. 311/04, ha provveduto ad assegnare al MIUR la residua quota prevista del Fondo, pari a € 690 milioni;

Visto il decreto 8 marzo 2006 prot. 433/Ric. del Ministro dell'università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 10 gennaio 2007 registro n. 1, foglio n. 4, con il quale sono stati determinati - ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge n. 311/04 - i requisiti, le condizioni e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del MIUR;

Vista la direttiva n. 1693/Ric. del 31 agosto 2006, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 - anno 2006, registrata alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 123;

Vista la direttiva n. 783/Ric del 18 maggio 2007 di modifica alla sopra richiamata direttiva n. 1693/Ric del 31 agosto 2006 con la quale il Ministero ha stabilito - acquisito il nulla osta dal CIPE - che le risorse assegnate con delibera CIPE n. 45 del 22 marzo 2006 a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e pari a 690 milioni di euro, venissero destinate, così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico, anche al sostegno di progetti di ricerca proposti da soggetti afferenti i distretti tecnologici, per 125 milioni, di cui 40 milioni da destinarsi alle esigenze rinvenienti dal bando già attivato per il distretto dell'Emilia-Romagna;

Vista la proposta di agevolazione concordata tra il Miur e la regione Emilia-Romagna ai fini di finanziare i sopraddetti n. 30 progetti - sottoposta in data 11 giugno 2007 ai proponenti degli stessi - che prevede, sui costi ritenuti ammissibili per l'intero progetto, una quota di intervento pari al 20% in forma di contributo alla spesa a carico della regione e per la restante quota di intervento in forma di credito agevolato da parte del Ministero, da attuarsi attraverso il concorso della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» istituito con legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le cui modalità e forme sono definite nel decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433;

Visto il decreto direttoriale n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009 con il quale, tra gli altri, è stato ammesso in via «provvisoria» alle agevolazioni il progetto di ricerca e formazione DM28808, presentato da Leonardo 1502 Ceramica S.p.a. e Penta Levigatura S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale n. 59/Ric. del 19 marzo 2010 (registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2010, registro n. 18, foglio n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 28 febbraio 2011 - Suppl. ord. n. 57) con il quale, acquisito il merito di credito e la deliberazione n. 1838/2009 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM28808;

Vista la nota del 14 aprile 2010, prot. MIUR n. 3032 del 14 maggio 2010, con la quale la società Cooperativa Ceramica D'Imola S.C. ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio 2010 ha avuto effetto la fusione per incorporazione della società Leonardo 1502 Ceramica S.p.a (C.F. 04034660375) nella società Cooperativa Ceramica D'Imola S.c. (C.F. 00286900378) - Atto a rogito notaio Tassinari di Imola, repertorio n. 43584 e raccolta n. 27398;

Acquisiti i supplementi istruttori, effettuati al riguardo dall'esperto scientifico e dall'istituto convenzionato, che l'amministrazione ha trasmesso, ai fini della valutazione complessiva finale, al Comitato FAR di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal comitato FAR nella seduta del 14 maggio 2011 e riportato nel relativo verbale;

Vista la nota prot. 7043 del 28 giugno 2011 con la quale il Ministero ha autorizzato la proroga di 12 mesi della durata delle attività di ricerca, richiesta dai proponenti con nota del 20 luglio 2010 e, a seguito della fusione per incorporazione di Leonardo 1502 Ceramica S.p.A. nella Cooperativa Ceramica d'Imola S.c., ha richiesto all'istituto convenzionato e alla Cassa depositi e prestiti di aggiornare le valutazioni di rispettiva competenza;

Considerato che l'emanazione del provvedimento definitivo di ammissione al finanziamento è subordinata al positivo esito della valutazione del «merito di credito» da parte del soggetto finanziatore, secondo quanto previsto ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 3 del richiamato decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433/Ric.;

Considerato che Banca popolare dell'Emilia-Romagna, in qualità di soggetto finanziatore in data 3 aprile 2012 ha emesso delibera di finanziamento bancario in favore dei proponenti Cooperativa Ceramica D'Imola S.c. e Penta Levigatura S.p.a. per il progetto DM28808;

Tenuto conto che nella predetta delibera, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio dei predetti proponenti anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la deliberazione prot. n. 1029/12 del 2 maggio 2012 adottata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a rettifica della deliberazione n. 1838/09 con la quale è stato deliberato il finanziamento agevolato in favore dei sopra citati proponenti;

Considerato che la variazione di titolarità proposta non modifica le finalità della ricerca e della formazione, non comporta incrementi dei costi e non contrasta con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di variazione del sopra citato decreto direttoriale n. 59/Ric. del 19 marzo 2010;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Decreta:

Art. 1.

Per il seguente progetto di ricerca e formazione DM28808, presentato a fronte del «Bando meccanica avanzata Emilia-Romagna» e ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi indicati nel decreto direttoriale n. 59/Ric. del 19 marzo 2010, si autorizza la variazione di titolarità da Leonardo 1502 Ceramica S.p.a. (C.F. 04034660375) a Cooperativa Ceramica D'Imola S.c. (C.F. 00286900378) a seguito della fusione per incorporazione indicata nelle premesse.

DM28808 presentato il 28 febbraio 2006

Iniziativa: Articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 - Bando meccanica avanzata Emilia-Romagna

Beneficiari:

Cooperativa Ceramica D'Imola S.c. - Imola (Bologna)

Penta Levigatura S.p.a. - Castellarano (Reggio-Emilia)

Ricerca e formazione: «Ingegnerizzazione di macchine, attrezzature, sistemi di applicazione e linee automatiche di lavorazione per la strutturazione multiscala e la funzionalizzazione di superfici ceramiche e rivestimenti multi-prestazioni.»

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni, condizioni e modalità indicate nel predetto decreto direttoriale n. 59/Ric. del 19 marzo 2010 e, in particolare, le risorse necessarie per il finanziamento del citato progetto DM28808.

Art. 2.

L'istituto convenzionato Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. provvede alla stipula del contratto relativo al progetto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto direttoriale n. 59/Ric. del 19 marzo 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. Lavoro registro n. 15, foglio n. 6

13A00479

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vanto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che deva norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e dei Consiglio dei 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vanto» contenente la sostanza attiva fluazinam, uguale al prodotto di riferimento denominato Nando 500 SC registrato al n. 13872 con D.D. in data 91 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nando 500 SC registrato al n. 13872;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 26 febbraio 2009 di inclusione della sostanza attiva fluazinam, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 9008/108/CE della Commissione del 12 ottobre 9001;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto leaislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 3l dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui ai regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 febbraio 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio prodotto fitosanitario denominato VANTO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Safapac - 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK);

Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon Francia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15525.

È approvata quale parte integrante del presente decreto etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VANTO®

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- **Fluazinam puro** . . . .**g 40 (= 500 g/l)**
- Coformulanti q. b. a . . . . g 100

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede amministrativa Via Classicana 313, Ravenna Tel. 0544 / 601201

Officine di produzione:
SAFAPAC – 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia.

Distribuito da :
Gowan Italia Spa – Faenza (RA)

Taglie: ml 250 - 500; lt 1 - 5

Partita n°

Registrazione del Ministero della Salute: n°XXXXX del ......

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nella zona trattata prima che la coltura sia asciutta e non prima di 24 ore dal trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e gli occhi; irritante per le mucose dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.
Avvertenze: Se ingerito accidentalmente bere 1-2 bicchieri d'acqua ed indurre vomito se la persona è cosciente; non indurre il vomito o somministrare alcunché per via orale se la persona è incosciente.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è efficace nei confronti della Botrite della Vite e Peronospora della Patata. La formulazione in sospensione concentrata consente una notevole semplicità nella preparazione della miscela, una notevole uniformità di copertura della vegetazione ed un incremento nella resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali, rendendone così possibile l'impiego in concentrazioni contenute.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le quantità indicate si riferiscono ad irrorazioni a volume normale (1000-1500 litri/ha per la vite e 600-1000 litri/ha per la patata.

VITE DA VINO: contro Muffa grigia *(Botrytis cinerea)*: intervenire, alla dose di **100-150 ml** per 100 litri di acqua, nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia:
- fine fioritura
- pre-chiusura del grappolo
- invaiatura
- 28 giorni prima della raccolta.

In situazioni normali sono sufficienti due trattamenti nelle fasi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli alla malattia (periodi di elevata umidità relativa, piogge, grandinate, attacchi oidici e di insetti), tenendo presente che nelle varietà a grappolo compatto è indispensabile l'effettuazione del trattamento in pre-chiusura del grappolo. Nel caso di infezioni particolarmente gravi è possibile alternare i trattamenti effettuati con il prodotto ad interventi a base di antibotritici dicarbossimmidici (es. Iprodione) oppure anilino-pyrimidine (es. Pyrimethanil).

PATATA: contro Peronospora *(Phytophthora infestans)*: intervenire preventivamente, alla dose di **300-500 ml** per ettaro, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni per l'infezione, normalmente quando le piante hanno raggiunto l'altezza di 10-15 cm, e ripetendoli ogni 6-10 giorni, in funzione della piovosità.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.
Avvertenza: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con la Dodina. In ogni caso è opportuno consultare il personale tecnico prima di effettuare miscele non sperimentate precedentemente.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico su alcune cv di Vite (Moscato dei colli, Riesling Renano, Trebbiano) per cui è consigliabile, prima di effettuare applicazioni su larga scala, l'effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per vite da vino e 7 giorni per la patata

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso;

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® marchio registrato Gowan Italia

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ... – 8 OTT. 2012

VANTO®

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
- **Fluazinam puro** . . . . **g 40 (= 500 g/l)**
- Coformulanti q. b. a . . . . g 100

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A Milano
Sede amministrativa Via Classicana 313, Ravenna Tel. 0544 / 601201

Officine di produzione:
SAFAPAC – 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK)

Nufarm SAS, Notre Dame de la Garenne 27600, Gaillon – Francia.

Distribuito da :
Gowan Italia Spa – Faenza (RA)

Taglie: ml 250 - 500; lt 1 - 5

Partita n°

Registrazione del Ministero della Salute: n°XXXX del ....

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Gowan Italia

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ... 8 OTT. 2012

13A00494

DECRETO 8 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prevint Duo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2012 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato, 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Prevint Duo», contenete le sostanze attive dimetomorf e ametoctradina, uguale al prodotto di riferimento denominato Enervin duo registrato al n. 14697 con D.D. in data 23 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Enervin duo registrato al n. 14697;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la decisione 2009/535/CE della Commissione Europea del 9 luglio 2009 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva ametoctradina nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 23 gennaio 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 23 gennaio 2015, l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PREVINT DUO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,8 - 1 - 4 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

BASF SE, Ludwigshafen - Germania;

BASF Espanola S.A., Tarragona - Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15534.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PREVINT DUO

Fungicida

Sospensione Concentrata (SC)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
AMETOCTRADINA pura g 27,0 (=300 g/l)
DIMETOMORF puro g 20,3 (=225 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Tel. 0362/512.1
Cesano Maderno (MB)

Officine di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania
BASF Espanola S.A., Tarragona, Spagna

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: 0,8 - 1 – 4 - 5 – 10 litri

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art.93 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione intervenire con terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PREVINT DUO contiene le sostanze attive ametoctradina e dimetomorf con meccanismo d'azione diverso.

PREVINT DUO è indicato per il controllo della peronospora di pomodoro, patata, cucurbitacee, lattughe.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

PREVINT DUO deve essere applicato preventivamente nei periodi critici di sviluppo della peronospora.

Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella).

Coltura	Malattia	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno sulla coltura indicata e nell'appezzamento (*)
Patata in pieno campo	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	0,8	5-10	3
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	0,8	7-10	3
Lattughe in pieno campo e serra	Peronospora (*Bremia lactucae*)	0,8	7-10	2
Cetriolo in pieno campo e serra	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	0,8	7-10	2
Zucchino in pieno campo e serra	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	0,8	7-10	2
Melone in pieno campo	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	0,8	7-10	2

(*) Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti ametoctradina sulla coltura e nell'appezzamento trattato per un numero di volte superiore a quello indicato; nel conteggio ricadono anche i trattamenti su eventuali colture in avvicendamento.

- Con alta pressione della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario rispettare gli intervalli più brevi tra i trattamenti.
- Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.
- Si consiglia l'impiego di **PREVINT DUO** nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4) Continuando ad agitare la miscela, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITÀ

PREVINT DUO è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ

PREVINT DUO, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà sin qui saggiate. In ogni caso, su varietà nuove e/o in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di eseguire saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PATATA, LATTUGHE; 3 GIORNO PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO, CETRIOLO, ZUCCHINO E MELONE.

ATTENZIONE - **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 8 OTT. 2012

13A00497

DECRETO 8 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Crew Superb».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CREW Superb contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Ikanos registrato al n. 13106 con D.D. in data 29 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ikanos registrato al n. 13106;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CREW Superb con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50 - 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Lenkering G mbH - Duisburg (Germania).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sipcam Spa - Milano.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15507.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CREW® Superb

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais e per impieghi nelle aree extra agricole

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.:
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Nicosulfuron puro g 4,55 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Rischio di gravi lesioni oculari - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Pericoloso per l'ambiente

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
NUFARM ITALIA srl, Viale Luigi Majno 17/A MILANO (MI),
Sede operativa Ravenna Via Classicana 313, Tel. 0544 60.12.01

Registrazione Ministero della Salute n xxxx del ....

Officina di Produzione e confezionamento:
Lehnkering GmbH- Duisburg – Germany
Sipcam Spa – Milano – Italy

Distribuito da: Nufarm Italia Srl – Ravenna
Sumitomo Chemical Italia - Milano

Contenuto netto : ml 50, 100, 250, 500; litri 1, 5, 10 - 20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
(Uso extragricolo): Tabellare le aree pubbliche da trattare con opportuni cartelli per evitare che persone estranee accedano durante l'applicazione del prodotto e prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE e CAMPI di IMPIEGO: CREW® Superb è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais e per le aree extragricole, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS:
Infestanti sensibili
- **Graminacee**: *Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
- **Dicotiledoni** : *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

- ***Infestanti mediamente sensibili***
  - **Graminacee**: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
  - **Dicotiledoni**: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

Modalità d'impiego
CREW® Superb si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
CREW® Superb si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. **CREW® Superb** si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

Dosi di impiego su mais
1-1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
1+0,5 l/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

Per completare l'azione di **CREW® Superb** su infestanti sensibili più sviluppate o mediamente resistenti (*Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.*) si consiglia la miscela con prodotti specifici Bromoxynil, Dicamba, Fluroxipir.

AREE INDUSTRIALI, BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE: Applicare **IKANOS®** alla dose di **1,5 l/ha** in presenza delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto non ha azione residuale.

AVVERTENZE:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di **CREW® Superb** possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con **CREW® Superb** è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura o nelle applicazioni nelle aree industriali, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...... **- 8 OTT. 2012**

CREW® Superb

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais e per impieghi nelle aree extra agricole

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.:

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Nicosulfuron puro g 4,55 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Rischio di gravi lesioni oculari - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature;Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
NUFARM ITALIA srl, Viale Luigi Majno 17/A MILANO (MI);
sede operativa Ravenna Via Classicana 313, Tel. 0544 60.12.01

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del ......

Officina di Produzione e confezionamento:
Lehnkering GmbH- Duisburg –Germany
Sipcam Spa – Milano – Italy

Distribuito da: Nufarm Italia Srl – Ravenna
Sumitomo Chemical Italia - Milano

Contenuto netto : ml 50, 100, 250, 500

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

0 8 OTT. 2012

13A00498

DECRETO 8 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Maxiram WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 20 luglio 2012 dall'impresa Manica Spa, con sede legale in Rovereto (TN), via all'Adige 4, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MAXIRAM WG contenente la sostanza attiva rame da ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Ossiclor 35 WG, registrato al n. 12759 con Decreto direttoriale in data 8 luglio 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 18 luglio 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ossiclor 35 WG, registrato al n. 12759;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame da ossicloruro nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Manica Spa, con sede legale in Rovereto (TN), via all'Adige 4, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAXI-RAM WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 – 200 – 250 – 500 – 700; kg 1 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Manica Spa – via dell'Adige 4 – Rovereto (TN).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15514.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MAXIRAM WG

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

MAXIRAM WG - Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
RAME metallico g. 35
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (Trento)
Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
Contenuto: 100-200-250-500-700 g 1-5-10-20-25-50 Kg

PERICOLOSO per L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE E CARICO DEL PRODOTTO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI. NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 24 ORE DAL TRATTAMENTO. PER LAVORAZIONI AGRICOLE TRA LE 24 E LE 48 ORE DAL TRATTAMENTO. INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI ATTI AD EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. IMPEDIRE L'ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE AREE TRATTATE PRIMA CHE SIA TRASCORSO IL TEMPO DI CARENZA.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico. Insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti; penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena o BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'MAXIRAM WG è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili l'MAXIRAM WG è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO
L'MAXIRAM WG è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, actinidia, fruttiferi a guscio, agrumi, fragola, olivo, tabacco, oleaginose, colture orticole, floricole, forestali.

COLTURA	AVVERSITÀ	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSI D'IMPIEGO
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno)	*Ticchiolatura, Alternaria, Monilia e Septoria, Cancri rameali, Erwinia amilovora (colpo di fuoco)*	*-trattamenti autunnali* *-trattamenti di fine inverno* *-trattamenti pre-fiorali* *-trattamenti post-fiorali*	*900-1400 g/hl* *900-1400 g/hl* *300-400 g/hl* *300 g/hl*
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo), MANDORLO - limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno	Bolla, Corineo, Bozzacchioni, Batteriosi, Sclerotinia	-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno	750-1250 g/hl 750-1250 g/hl
VITE	Peronospora, e azione collaterale contro Escoriosi, Black rot e Muffa grigia (Botrite)	-trattamenti pre-fiorali -trattamenti post-fiorali -trattamenti di "chiusura"	300-400 g/hl 350-500 g/hl 350-500 g/hl
OLIVO	Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini	trattamenti di fine inverno e all'invaiatura	350-500 g/hl
ACTINIDIA	Marciume del colletto	10-15 litri di soluzione alla base del fusto	500 g/hl
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)	Allupatura, Mal secco, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Marciume del colletto	trattamenti a partire da fine inverno	350-500 g/hl
NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO	Cancri del legno	-trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali	350 g/hl 600 g/hl
FRAGOLA	Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi	alla ripresa vegetativa	350-500 g/hl
TABACCO E OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo)	Peronospora, Batteriosi (Pseudomonas tabaci)	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	3,2-4 kg/Ha
ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE (cavoli, carciofo, cardo, asparago [limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni], sedano, lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, prezzemolo, finocchio, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora,	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
PATATA, POMODORO, MELANZANA e CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero)	Peronospora, Alternaria, Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, azione collaterale contro Muffa grigia	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cercosporiosi, Ruggini	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Ruggini	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
FLORICOLTURA (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.)	Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura; Alternaria, Antracnosi, Septoriosi, Cancri,	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI (conifere, cipresso, oleandro, ecc.)	Cancri, Corineo, Batteriosi	-trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali	500 g/hl 750 g/hl

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, MAXIRAM WG può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Etichetta Autorizzata con decreto dirigenziale del 8 OTT. 2012

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, patata, pomodoro, melanzana, cucurbitacee, ortaggi a bulbo, ortaggi a radice; 40 giorni per pomacee; 20 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta Autorizzata con decreto dirigenziale del 8 OTT. 2012

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MAXIRAM WG

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

MAXIRAM WG Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...

COMPOSIZIONE		
RAME metallico		g. 35
(sotto forma di ossicloruro di rame)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Partita n.

Contenuto: 100 g

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (Trento)
Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA – Rovereto (Trento)

PERICOLOSO per L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 8 OTT. 2012

13A00499

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2012.

Autorizzazione all'organismo «Bureau Veritas» all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, con cui questa Direzione generale ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Ritenuto necessario aggiornare le autorizzazioni vigenti al fine di garantire l'armonizzazione degli standard di sicurezza della navigazione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, nonché delle relative procedure tecnico-operative utilizzate dai singoli organismi autorizzati;

Vista l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto Bureau Veritas con nota prot. GENM/2012/003700/CBO del 17 luglio u.s., integrata successivamente dalla nota prot. n. GENM/2012/005182/CBO del 18 ottobre 2012 e dalla mail del 6 novembre u.s.;

Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto allegate alle note sopra citate;

Considerato che l'organismo riconosciuto Bureau Veritas risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 218 del 18 settembre 2012, con cui è stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 4 luglio 2012;

Visto che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale è stata esaminata la documentazione trasmessa dal Bureau Veritas in allegato all'istanza sopra menzionata, l'organismo in questione è risultato rispondere ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Ritenuto pertanto di procedere all'autorizzazione del Bureau Veritas all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'autorizzazione

1. L'organismo Bureau Veritas è autorizzato all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Art. 2.

Attività autorizzate e norme di riferimento

1. Il Bureau Veritas, nell'ambito delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attività, con le relative operazioni di certificazione:

a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità;

b) assegnazione della linea di massimo carico;

c) stazzatura delle navi;

d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;

f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione,

g) tutte le altre attività concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.

2. Nello svolgimento delle attività di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

2.1 Per le attività di cui ai punti *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*:

legge 5 giugno 1962, n. 616 "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e successive modifiche o integrazioni.

2.2 Per l'attività di cui al punto *b)*:

legge 5 giugno 1962, n. 616 "sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 "regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili".

2.3 Per l'attività di cui al punto *c)*:

legge 29 giugno 1913, n. 796 "relativa alla stazzatura delle navi";

decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 "regolamento per la stazzatura delle navi";

decreto ministeriale 25 luglio 1918 "istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti";

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 “stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell’interponte superiore delle navi da carico”.

3. Ai fini dell’attività di ispezione e controllo delle unità da pesca, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” (Titolo *V)* e successive modifiche o integrazioni;

decreto 5 agosto 2002, n. 218 “regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”, come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;

decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 “attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull’istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri”.

4. Ai fini dell’attività di ispezione e controllo delle unità da diporto, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 “regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto”;

decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 “regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;

5. Ai fini dell’attività di ispezione e controllo delle unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale, il Bureau Veritas fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 “attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali” e successive modifiche o integrazioni.

Art. 3.

Condizioni generali

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno per il Bureau Veritas dell’autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa.

2. Il Bureau Veritas mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull’applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell’apposito comitato;

3. Il Bureau Veritas fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova;

4. Il Bureau Veritas assicura la disponibilità di unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell’ambito dell’area territoriale di competenza di tutte le Direzioni Marittime, per l’esecuzione delle visite relative alle attività di cui all’art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nelle note citate in premessa al presente decreto;

5. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

Art. 4.

Interpretazioni

1. Il Bureau Veritas riconosce che l’interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonché la determinazione delle equivalenze o l’accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, e collabora alla loro definizione, ove necessario.

Art. 5.

Informazioni

1. Al rilascio della presente autorizzazione, il Bureau Veritas invia alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne l’elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l’organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all’art. 2 comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni,ove pertinenti:

N° IMO;

N° Bureau Veritas;

Nome (nome nave);

Compartimento nave;

Matricola;

GT/SL;

Toca sì/no;

Organismo di classe precedente;

Data entrata in classe;

Altra società di classifica;

Nome armatore;

Servizio nave;

Data costruzione.

2. Il Bureau Veritas garantisce alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell’organismo, l’accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l’organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all’art. 2, comma 1.

3. Il Bureau Veritas invia con frequenza annuale alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività autorizzate di cui all’art. 2 comma 1.

4. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne fornisce al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività autorizzate.

5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezio-

ni e i controlli delle navi, il Bureau Veritas pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilità per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. Il Bureau Veritas tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

6. Analogamente, la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima il Bureau Veritas nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dal Bureau Veritas con propria soddisfazione, anche sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attività.

2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor.

3. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterrà opportune, dando al Bureau Veritas un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

5. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato al Bureau Veritas che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo.

6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

7. Nel corso delle verifiche, il Bureau Veritas si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.

9. Il Bureau Veritas è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attività autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 7.

Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sia il Bureau Veritas che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, il Bureau Veritas si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

2. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Bureau Veritas abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Bureau Veritas sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. Il Bureau Veritas è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Bureau Veritas delle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il Bureau Veritas, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il dirigente generale: PUJIA

13A00459

DECRETO 17 dicembre 2012.

Autorizzazione all'organismo «Rina Service s.p.a.» all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, con cui questa Direzione generale ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

Ritenuto necessario aggiornare le autorizzazioni vigenti al fine di garantire l'armonizzazione degli standard di sicurezza della navigazione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, nonché delle relative procedure tecnico-operative utilizzate dai singoli organismi autorizzati;

Vista l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. con nota prot. RSSE/RTC/RCB/24280 del 4 giugno 2012, integrata successivamente dalla nota prot. n. RSSE/RTC/RCB/44018 del 26 ottobre 2012;

Viste le regole tecniche e le procedure operative dell'organismo riconosciuto allegate alle note sopra citate;

Considerato che l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 218 del 18 settembre 2012, con cui è stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 28 giugno 2012;

Visto che, a seguito dell'istruttoria nel corso della quale è stata esaminata la documentazione trasmessa dal RINA Services S.p.a. in allegato all'istanza sopra menzionata, l'organismo in questione è risultato rispondere ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;

Ritenuto pertanto di procedere all'autorizzazione del RINA Services S.p.a. all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'autorizzazione

1. L'organismo RINA Services s.p.a. è autorizzato all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.

Art. 2.

Attività autorizzate e norme di riferimento

1. Il RINA Services S.p.a., nell'ambito delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali è autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attività, con le relative operazioni di certificazione:

a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilità;

b) assegnazione della linea di massimo carico;

c) stazzatura delle navi;

d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo;

f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione,

g) tutte le altre attività concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo.

2. Nello svolgimento delle attività di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali il RINA

Services S.p.a. fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

2.1 Per le attività di cui ai punti *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*:

legge 5 giugno 1962, n. 616 "sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e successive modifiche o integrazioni.

2.2 Per l'attività di cui al punto *b)*:

legge 5 giugno 1962, n. 616 "sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 "regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili".

2.3 Per l'attività di cui al punto *c)*:

legge 29 giugno 1913, n. 796 "relativa alla stazzatura delle navi";

decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 "regolamento per la stazzatura delle navi";

decreto ministeriale 25 luglio 1918 "istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti";

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 "stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico".

3. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da pesca, il RINA Services S.p.a. fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 "approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (Titolo *V)* e successive modifiche o integrazioni;

Decreto 5 agosto 2002, n. 218 "regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera", come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231;

Decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 "attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri".

4. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da diporto, il RINA Services S.p.a. fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto";

decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 "regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche".

5. Ai fini dell'attività di ispezione e controllo delle unità da passeggeri adibite a navigazione nazionale, il RINA Services S.p.a. fa riferimento alla seguente normativa nazionale:

decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 "attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" e successive modifiche o integrazioni.

Art. 3.

Condizioni generali

1. La presente autorizzazione è revocata di diritto con il venir meno per il RINA Services s.p.a. dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa.

2. Il RINA Services S.p.a. mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato;

3. Il RINA Services S.p.a. fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Genova;

4. Il RINA Services S.p.a. assicura la disponibilità di unità operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le Direzioni Marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attività di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nelle note citate in premessa al presente decreto;

5. Il RINA Services S.p.a. si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

Art. 4.

Interpretazioni

1. Il RINA Services S.p.a. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonché la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e collabora alla loro definizione, ove necessario.

Art. 5.

Informazioni

1. Al rilascio della presente autorizzazione, il RINA Services S.p.a. invia alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2 comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:

N° IMO;

N° RINA;

Nome (nome nave);

Compartimento nave;

Matricola;

GT/SL;

Toca sì/no;

Organismo di classe precedente;

Data entrata in classe;

Altra società di classifica;

Nome armatore;

Servizio nave;

Data costruzione.

2. Il RINA Services S.p.a. garantisce alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2 comma 1.

3. Il RINA Services S.p.a. invia con frequenza annuale alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonché relative procedure operative riferite alle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1.

4. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce al RINA Services S.p.a. tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere le attività autorizzate.

5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il RINA Services S.p.a. pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilità per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. Il RINA Services S.p.a. tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

6. Analogamente, la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima il RINA Services S.p.a. nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1.

7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana.

Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dal RINA Services S.p.a. con propria soddisfazione, sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attività.

2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor.

3. La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterrà opportune, dando al RINA Services S.p.a. un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo è autorizzato svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.

5. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformità, le osservazioni ed i commenti relativi all'attività di verifica svolta; tale rapporto sarà comunicato al RINA Services S.p.a. che farà conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo.

6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

7. Nel corso delle verifiche, il RINA Services S.p.a. si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, la Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne può disporre, in relazione alla gravità delle non conformità riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa.

9. Il RINA Services S.p.a. è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attività autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 7.

Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, sia il RINA Services S.p.a. che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, il RINA Services S.p.a. si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

2. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il RINA Services S.p.a. abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA Services S.p.a. sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. Il RINA Services S.p.a. è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al RINA Services S.p.a. delle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il RINA Services S.p.a., almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il dirigente generale: PUJIA

13A00460

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2012.

Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2012/2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 72, paragrafo 2, che, per la gestione delle quote nel settore del latte, lascia allo Stato Membro la facoltà di decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) del 22 luglio 2009, concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessità di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonché sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 261, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, con particolare riguardo ai considerando 1 e 2 che esplicano la finalità di rafforzare la competitività del settore e di contrastare la caduta della domanda, che ha determinato riflessi negativi sui produttori di latte nell'ambito dell'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 21 settembre 2010), recante l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 72, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che, al comma 2 dell'art. 1, prevede le modalità per disporre, in ragione della situazione del mercato del latte, la proroga della citata inapplicabilità;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 25 ottobre 2011) con il quale sono state prorogate le misure di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2010 per la campagna 2011/2012;

Considerato che, per favorire una graduale uscita dal regime delle quote latte e tenuto conto dell'incertezza degli sviluppi della situazione di mercato del settore lattiero-caseario, è opportuno disporre che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale, anche nel caso in cui non raggiungono il prescritto livello

produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento;

Considerato altresì che la situazione di mercato è caratterizzata dalla diminuzione dei prezzi di taluni prodotti particolarmente rappresentativi per il settore lattiero caseario nazionale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare le misure di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2010 anche per la campagna 2012/2013, precisando che, in adesione al parere espresso dal Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, la deroga al regime ordinario non si applica ai soggetti che abbiano usufruito di tali misure nelle precedenti due campagne;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2010, citato in premessa, sono prorogate per il periodo di commercializzazione 2012/2013.

2. La proroga delle misure indicate al comma 1 non si applica ai soggetti che ne abbiano usufruito nelle precedenti due campagne.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 142

13A00490

DECRETO 6 dicembre 2012.

Disposizioni nazionali in materia di interventi di gestione ecologica degli imballaggi nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 755/2012, della Commissione del 16 agosto 2012;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art 4, che consente di adottare, con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, modificato con decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5460, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009/2013 in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, comprensiva della Disciplina nazionale ambientale;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2012, con il quale sono state fissate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi ed abrogato il decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463;

Considerato che il citato regolamento (UE) n. 755/2012 stabilisce che le azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi non sono più finanziabili e che quelle comprese in un programma operativo già approvato possono essere considerate ammissibili al sostegno fino alla fine del programma operativo, a condizione che rispettino le norme applicabili prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo;

Vista la nota Ares (2012) 911813 del 26 luglio 2012, con la quale la Commissione europea, a seguito dei risultati dell'indagine FV/2010/01/IT e della valutazione degli elementi acquisiti da ultimo nella riunione bilaterale del 21 giugno 2012, ha espresso il parere che la procedura nazionale utilizzata per la quantificazione dell'aiuto comunitario sulle azioni connesse alla gestione degli imballaggi "non è conforme rendendo la corrispondente spesa inammissibile al sostegno dell'U.E.";

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti a salvaguardia del bilancio dello Stato da eventuali correzioni finanziarie che dovessero intervenire in relazione agli interventi per la gestione ecologica degli imballaggi previsti nei programmi operativi già approvati, che potrebbero essere realizzati successivamente al 1° gennaio 2013;

Ritenuto necessario prevedere la modifica in corso di istruttoria dei programmi operativi già presentati con inclusi interventi di gestione ecologica degli imballaggi e, conseguentemente, concedere alle Regioni e alle Province autonome una dilazione dei termini previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, per l'approvazione dei programmi operativi presentati ai sensi degli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 543/2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. La Strategia nazionale 2009/2013 in materia di programmi operativi e la Disciplina ambientale nazionale adottate con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, come modificato dal decreto ministeriale 3 agosto 2011, n. 5460, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono così modificate:

a) nella Strategia Nazionale 2009/2013, al sottocapitolo 3.2, misura 3.2.7 Azioni ambientali, la frase "In ogni caso le spese per la gestione ecologica degli imballaggi, non potranno superare il 20% dell'intera spesa del programma operativo" è soppressa;

b) nella Disciplina Ambientale, l'azione 4.2 Gestione ecologica degli imballaggi è soppressa.

2. Nell'allegato al decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, il testo del capitolo 37.4 è sostituito dal testo seguente:

"gestione ecologica dei rifiuti (rif. azione n. 4 della disciplina ambientale);

gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi.

Questo impegno è relativo al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola e dall'OP per le operazioni connesse al recupero, pulizia e trasporto verso la stazione di riutilizzo e/o riciclo.

Gestione dei rifiuti organici.

L'intervento comporta la realizzazione di un ciclo completo di gestione dei residui organici e/o degli scarti organici attraverso una propria stazione di compostaggio, fino all'utilizzo e/o alla cessione/vendita del compost ottenuto o la compartecipazione operativa ad uno o più centri di compostaggio".

3. Le modifiche dei programmi operativi presentate ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 543/2011, sono adeguate a quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 2.

1. In deroga a quanto stabilito all'art. 12 del decreto ministeriale 9 agosto 2012, commi 2 e 4, il termine per l'approvazione dei programmi operativi pluriennali decorrenti dal 1° gennaio 2013 e delle modifiche dei programmi operativi in corso presentate ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 543/2011, è rinviato al 18 gennaio 2013.

Art. 3.

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 307

13A00461

DECRETO 7 gennaio 2013.

Approvazione della convenzione stipulata tra l'organismo di controllo «3A - PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.» e «Valoritalia Srl» per le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sulla IGP Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM);*

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto il decreto prot. 21119 del 26 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a «3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 a carico, tra l'altro, della IGP Umbria;

Visto il decreto prot. 23269 del 10 ottobre 2012 con il quale, a seguito della mancata sottoscrizione da parte di Valoritalia Srl della convenzione presentata contestualmente al piano dei controlli della IGP Umbria da parte dell'organismo di controllo 3A-PTA Soc. Cons. a r.l., ed approvata da questo Ministero con il decreto prot. 21119 del 26 luglio 2012, l'attività di controllo sulla IGP Umbria è stata attribuita esclusivamente a 3A-PTA Soc. Cons. a r.l.;

Considerato che in data 20 dicembre 2012 l'organismo di controllo 3A-PTA Soc. Cons. a r.l., e Valoritalia Srl hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, una nuova convenzione per le attività di controllo della IGP Umbria;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Umbria in merito alla citata convenzione presentata da 3A - PTA Soc. Cons. a r.l.;

Ritenuto che sussistano i requisiti per abrogare il citato decreto 10 ottobre 2012 e procedere all'approvazione della nuova convenzione stipulata tra «3A - PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.»e «Valoritalia Srl»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto prot. 23269 del 10 ottobre 2012 citato in premesse è abrogato.

2. Per le attività di controllo sulla IGP Umbria, 3A - PTA Soc. Cons. a r.l. si avvale dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. secondo le modalità di cui alla convenzione stipulata tra i due organismi di controllo il 20 dicembre 2012 che viene approvata con il presente decreto.

3. Le attività di controllo di cui al comma 2, svolte sotto la responsabilità di 3A- PTA Soc. Cons. a r.l., saranno effettuate nel rispetto del piano dei controlli e sulla base del tariffario già approvati con il decreto 26 luglio 2012.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A00481

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2012.

Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2000)», e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare, l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevede che, «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010 - 2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011 sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con la quale è stata individuata la società di revisione MAZARS S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per gli esercizi 2010 - 2018;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2012, n. 31, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2012»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Tenuto conto della nota della RAI del 9.5.2012 (RII/VD/436) quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2011 approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti con delibera del 4 maggio 2012;

Tenuto conto, altresì, della nota della RAI del 30 novembre 2012 (P/DG/0097) con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il rapporto redatto da MAZARS S.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2011 della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Considerati i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2011 inviati dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico;

Tenuto conto dei costi che la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dovrà prevedibilmente sostenere nell'anno 2013 per l'espletamento del servizio pubblico;

Visto il tasso di inflazione programmato come definito dal documento di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2013/2014;

Ritenuto di dover adeguare la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2013, in relazione al tasso di inflazione programmato rilevato per l'anno 2013, tenendo conto dei costi di servizio pubblico da sostenere prevedibilmente nel 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, recante "Nomina dei Ministri" con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2013 la misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è fissata in euro 53,54.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di euro 53,54 in due rate trimestrali di curo 27,85.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 2,14 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 104,94.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 156

ALLEGATO

Tabella n. 1

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato

	Canone Euro	Sovrapprezzo Euro	Tassa di concessione governativa Euro	I.V.A. Euro	TOTALE Euro
Annuale	0,22	104,94	4,13	4,21	113,50
Semestrale	0,11	53,54	2,12	2,15	57,92
Trimestrale	0,05	27,85	1,14	1,12	30,16

Tabella n. 2

Importi dovuti per i nuovi abbonamenti alla televisione uso privato

	Canone Euro	I.V.A. Euro	T.C.G. Euro	Totale Euro
Gennaio-giugno	53,65	2,15	2,12	57,92
Febbraio-giugno	44,71	1,79	2,12	48,62
Marzo-giugno	35,77	1,43	2,12	39,32
Aprile-giugno	26,83	1,07	2,12	30,02
Maggio-giugno	17,88	0,72	2,12	20,72
Giugno	8,94	0,36	2,12	11,42
Gennaio-dicembre	105,16	4,21	4,13	113,50
Febbraio-dicembre	98,36	3,93	4,13	106,42
Marzo-dicembre	89,42	3,58	4,13	97,13
Aprile-dicembre	80,48	3,22	4,13	87,83
Maggio-dicembre	71,53	2,86	4,13	78,52
Giugno-dicembre	62,59	2,50	4,13	69,22
Luglio-dicembre	53,65	2,15	4,13	59,93
Agosto-dicembre	44,71	1,79	4,13	50,63
Settembre-dicembre	35,77	1,43	4,13	41,33
Ottobre-dicembre	26,83	1,07	4,13	32,03
Novembre-dicembre	17,88	0,72	4,13	22,73
Dicembre	8,94	0,36	4,13	13,43

Tabella n. 3

Canoni di abbonamento speciale alla televisione per la detenzione dell'apparecchio fuori dall'ambito familiare (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	Canone annuale Euro
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	6.528,27
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso	1.958,49
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	979,23
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle, campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	391,68
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della *legge 2 dicembre 1951, n. 1571* come modificata dalla *legge 28 dicembre 1989, n. 421*	195,87

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici è dovuto un canone annuo di abbonamento di 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.).

Tabella n. 4

Canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) per la detenzione di apparecchi nei cinema, nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	Canone base televisione			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di proiezione o spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
	Euro	Euro	Euro		
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	315,97	315,97	0,65	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	315,97	315,97	0,49	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	315,97	315,97	0,33	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	315,97	315,97	0,16	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	243,51	243,51	0,08	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

13A00557

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 gennaio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana e del Comune di Pantelleria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 37).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 e da successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3939 del 7 maggio 2011, con cui il Prefetto di Trapani - Commissario delegato, è stato autorizzato a proseguire in regime ordinario fino al 30 aprile 2012;

Ravvista la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Commissario delegato del 26 gennaio, del 7 e del 18 giugno, del 21 settembre e dell'8 novembre 2012;

Viste le note della Regione Siciliana del 27 febbraio, del 7 e 13 giugno e del 23 luglio 2012;

Vista la nota del 29 novembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana ed il Comune di Pantelleria sono individuati quali Amministrazioni competenti al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità rispettivamente nel settore portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico.

2. Per i fini di cui al comma 1 il Prefetto di Trapani, già Commissario delegato, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile e del Comune di Pantelleria nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza provvedendo, contestualmente, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate agli Assessorati competenti della regione Siciliana ed al comune di Pantelleria. Il Prefetto di Trapani Commissario delegato ai sensi delle Ordinanze richiamate in premessa, provvede entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento ricognitivo di cui al presente comma, a trasferire alla Regione Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile, con riferimento al settore portuale, ed al Comune di Pantelleria con riferimento al settore dell'approvvigionamento idrico, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale nonché i beni ed i materiali acquistati per lo svolgimento delle relative attività. Il Prefetto di Trapani è altresì tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico. La Regione Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile ed il Comune di Pantelleria sono autorizzati a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna.

3. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, la Regione Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse, nel limite di euro 3.152.466,38 disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3589/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene intestata al Direttore generale del medesimo Dipartimento regionale per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Alla predetta contabilità speciale sono, altresì, imputati gli oneri relativi alle spese del personale impiegato per le finalità di cui al presente articolo, da sostenere entro il 30 aprile 2013, quantificate in euro 28.596,79.

4. Ai fini del completamento degli interventi relativi al potenziamento della rete idrica del comune di Pantelleria, il Direttore di cui al comma 3 provvede a trasferire la somma di euro 924.904,20, presente nella contabilità speciale al medesimo intestata, al predetto Comune, a fronte di un finanziamento complessivo di euro 5.877.172,42 già assentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di cui alla convenzione n. 1356 dell'11 febbraio 2009 per il potenziamento della rete idrica comunale. Le eventuali economie realizzatesi sono trasferite dal Comune di Pantelleria al predetto Dicastero.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 3, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore generale del Dipartimento regionale della protezione civile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 3 e 6 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

9. Il Direttore generale di cui al comma 3 ed il Sindaco di Pantelleria all'esito della attività di rispettiva competenza trasmettono al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

13A00480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Fondo sviluppo e coesione (FSC). Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera n. 41/2012. (Delibera n. 107/2012)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 863, provvede al rifinanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 e che, al successivo comma 866 - come modificato dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 537 prevede che le somme di cui al comma 863

sono interamente ed immediatamente impegnabili e che le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*G.U.* n. 17/2012), con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013, nonché le successive delibere 20 gennaio 2012, n. 7 (*G.U.* n. 95/2012) e 3 agosto 2012, numeri 89, 92 e 93, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con le quali sono state parzialmente modificate le dette assegnazioni;

Vista la propria delibera 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) con la quale sono state determinate le risorse regionali del FSC relative al periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione e sono state definite le modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Visto in particolare il punto 2.1 della predetta delibera n. 41/2012, il quale, in applicazione del punto 7.3 della delibera n. 166/2007, prevede che dopo l'approvazione del Comitato/Organismo di sorveglianza siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013 che determinino, all'interno dei Programmi attuativi delle Regioni (PAR) e delle Province autonome, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero scostamenti finanziari per ciascun asse/priorità di riferimento superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate;

Visto inoltre il punto 3.1 della stessa delibera, il quale, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle delibere n. 62/2011 e n. 78/2011, prevede che nelle ipotesi in cui i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale si proceda attraverso lo strumento del Contratti istituzionali di sviluppo e in tutti gli altri casi mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»);

Visto il Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012, di cui questo Comitato ha preso atto con la delibera 3 agosto 2012, n. 96, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2724 del 24 ottobre 2012 e l'allegata nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concernente l'applicazione del punto 2.1 della citata delibera n. 41/2012 ai fini della rimodulazione dei Programmi attuativi FSC 2007-2013 delle Regioni e delle Province autonome, con particolare riferimento all'asse «Governance e assistenza tecnica»;

Considerato in particolare che la citata proposta prevede che, nell'applicazione del punto 2.1 della delibera 41/2012, le riprogrammazioni in diminuzione del valore dell'asse «Governance e assistenza tecnica», nell'ambito

dei detti Programmi attuativi, non siano sottoposte alla presa d'atto di questo Comitato;

Considerato, altresì, che la medesima proposta prevede di non sottoporre alla presa d'atto di questo Comitato le riprogrammazioni cosiddette «non volontarie» dei Programmi attuativi FSC, in quanto non autonomamente promosse dalle Regioni e dalle Province autonome, ma derivanti da cause esterne e in particolare dalla riduzione del 5% disposta con la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009) a carico della quota regionale del FSC 2007-2013, riduzione che non è stato possibile reintegrare da parte del Governo permanendo un quadro di finanza pubblica non favorevole;

Ritenuto di dover accogliere la detta proposta concernente le riprogrammazioni in diminuzione dell'asse «Governance e assistenza tecnica» al fine di garantire maggiore snellezza procedurale nell'attuazione dei Programmi, tenuto altresì conto che tali riprogrammazioni non hanno impatto sulla strategia del QSN e risultano inoltre rispondenti ad un indirizzo ormai consolidato volto a contenere il più possibile le risorse destinate a tale asse;

Ritenuto altresì opportuno che di tali riprogrammazioni venga comunque resa informativa a questo Comitato unitamente a quelle determinate dalle richiamate cause «esterne», al fine di consentire l'acquisizione delle complessive riprogrammazioni regionali;

Vista la ulteriore proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2737 del 24 ottobre 2012 e l'allegata nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che, al fine di agevolare l'attuazione delle soprarichiamate delibere di questo Comitato n. 62/2011 e n. 78/2011, prevede una modifica del punto 3.1 della citata delibera n. 41/2012, concernente la limitazione del ricorso allo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) alle sole ipotesi di infrastrutture strategiche nazionali, ferma restando la necessità che i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale;

Ritenuto di poter accogliere la citata proposta modificativa del punto 3.1 della delibera n. 41/2012, al fine di assicurare una maggiore speditezza nell'attuazione, in particolare, delle richiamate delibere n. 62 e n. 78/2011 ed in considerazione del carattere innovativo del CIS che è da intendersi principalmente riferito al futuro ciclo di programmazione FSC 2014-2020, fermo restando, per tutti gli altri casi, il ricorso alla stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ) «rafforzati» di cui vengono definite le caratteristiche nello stesso punto 3.1 della delibera 41/2012;

Tenuto conto dell'esame delle citate proposte, svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e Vice Ministri presenti;

Delibera:

A modifica di quanto previsto ai punti 2.1 e 3.1 della delibera di questo Comitato n. 41/2012 richiamata in premessa, viene stabilito quanto segue:

1. La previsione di cui al punto 2.1 della delibera n. 41/2012, relativa alla presa d'atto da parte di questo Comitato delle proposte di riprogrammazione dei Programmi attuativi FSC 2007-2013 delle Regioni e delle Province autonome, non si applica nel caso di riprogrammazione in diminuzione dei valori dell'asse «Governance e assistenza tecnica».

Di tali riprogrammazioni sarà resa comunque informativa a questo Comitato unitamente a quelle determinate dalle circostanze cosiddette «esterne» richiamate in premessa, al fine di consentire l'acquisizione delle complessive riprogrammazioni regionali.

2. Lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), di cui al punto 3.1 della delibera 41/2012, viene utilizzato nelle ipotesi in cui i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, per le sole infrastrutture classificate come «infrastrutture strategiche nazionali».

Resta fermo che, in tutti gli altri casi, si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ) «rafforzati», contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post. Tali APQ prevedono altresì appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 47

13A00495

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 21 dicembre 2012, n. **43138**.

Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.

Alla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

Alle Banche concessionarie

Alla Confindustria

All'ABI

All'A.N.I.A.

loro sedi

Con la presente circolare è introdotto, con decorrenza immediata, il nuovo schema di fidejussione che dovrà essere utilizzato ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota delle agevolazioni finanziarie gestite dalla Direzione generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali.

Pertanto, le fidejussioni e le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate in stretta conformità allo schema allegato, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.

Le garanzie possono essere rilasciate unicamente dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate dall'art. 1, lettera *c)*, della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Al riguardo, nel sottolineare che non saranno accolte le garanzie fideiussorie prestate da quei garanti che, in passato, non abbiano onorato gli obblighi di restituzione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte del Ministero o del soggetto gestore/sostituto, ove delegato per le attività di erogazione.

Nell'evidenziare, infine, che la presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare prot. n. 970.776 del 27 maggio 2005, il testo della stessa sarà pubblicato, in via ufficiale, anche sul sito internet del Ministero.

Roma, 21 dicembre 2012

Il direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
SAPPINO

ALLEGATO

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al Contratto ... stipulato in data ... tra ... e ... e/o al decreto del Ministero dello sviluppo economico di concessione provvisoria delle agevolazioni n. .... del ....

Spett.le
...

Premesso che:

a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Contratto ... e/o dal decreto del Ministero ... di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del .... (citare norma istitutiva), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto) e laddove non previsto sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare il decreto ministeriale .... (citare eventuali ulteriori disposizioni) e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, le relative circolari esplicative;

b) in data .... è stato sottoscritto il Contratto ... e/o emanato dal Ministero ... il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;

c) l'impresa .... (in sèguito indicata per brevità "**Contraente**"), con sede legale in ...., partita IVA ...., iscritta presso il Registro delle Imprese di .... al n. .... di codice fiscale... ed al n. .... del Repertorio Economico Amministrativo, nell'àmbito del citato Contratto ... e/o decreto di concessione è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste da .... (citare norma istitutiva) e disciplinate dal medesimo Contratto ... e/o dal decreto di concessione ... medesimo, per un contributo complessivo di Euro .... da rendere disponibile in n. .... quote annuali per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva sita in ....;

d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione, ai sensi del ... (citare norma che disciplina le anticipazioni), di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione di cui sub b;

e) la contraente intende richiedere l'anticipazione della prima rata annuale delle agevolazioni per l'importo di Euro ...., secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;

f) la Banca ..../Società di assicurazione ..../Società finanziaria .... ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

g) ai sensi del … (citare norma), per l'istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni il Ministero … si può avvalere di soggetti con esso convenzionati (di seguito denominati soggetti "sostituti");

h) il Sostituto, ove nominato per l'intervento di cui al presente atto, risulta dal decreto di concessione delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera b);

i) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

j) la Banca ..../Società di assicurazione ..../Società finanziaria .... è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

k) la Banca ..../Società di assicurazione ..../Società finanziaria .... ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta .... (in seguito indicata per brevità "**Società**") con sede legale in ...., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ...., iscritta all'albo/elenco ...., a mezzo dei sottoscritti signori:
.... nato a .... il ....;
.... nata a .... il ....,
nella loro rispettiva qualità di ...., domiciliata presso___________ ; casella di P.E.C. ________; dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito indicato per brevità "**Ente garantito**") o del sostituto, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .... (Euro ....) corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - <u>OGGETTO DELLA GARANZIA</u>
La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di Euro_______________ erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali,

decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato, già eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, pertanto fino al __________.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell'"Ente garantito", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e cioè fino al _________.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" alla data in cui il "Sostituto" di cui al successivo articolo 3 certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l' "Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - SOSTITUTO

L'"Ente garantito" potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dal Soggetto Istruttore o Gestore (in seguito "Sostituto").

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" o del suo "Sostituto" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" o dal Sostituto a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quaranteseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società” dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:
   1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
   2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;
   3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8– FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

LA SOCIETA'
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 – (Sostituto)
Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 5 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo)
Art. 6 – (Requisiti soggettivi)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla "società")
Art. 8 – (Foro Competente)

LA SOCIETA’
(Firma autenticata)

13A00500

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Muphoran» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 293/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: MUPHORAN.

Confezioni: A.I.C. n. 029376011 - Polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 208 mg;

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 17 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00483

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gipsy» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 295/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: GIPSY.

Confezioni:

A.I.C. n. 036332 017 - 75 mg compresse effervescenti, 10 compresse;

A.I.C. n. 036332 029 - 150 mg compresse effervescenti, 20 compresse;

A.I.C. n. 036332 031 - 300 mg compresse effervescenti, 10 compresse;

A.I.C. n. 036332 043 - 300 mg compresse effervescenti, 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Farmakopea S.p.A.

Procedura Nazionale con scadenza il 21 febbraio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00485

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ranitidina Doc Generici» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 297/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: RANITIDINA DOC GENERICI

Confezioni:

034471 019 150 mg compresse rivestite con film, 20 compresse

034471 021 300 mg compresse rivestite con film, 20 compresse

034471 045 75 mg compresse rivestite con film, 10 compresse

034471 058 300 mg compresse rivestite con film, 10 compresse

Titolare AIC: DOC Generici Srl

Procedura Nazionale: con scadenza il 13 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00491

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Joscina Butilbromuro Farmakopea» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 298/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: JOSCINA BUTILBROMURO FARMAKOPEA

Confezioni:

036526 010 10 mg compresse rivestite, 30 compresse

036526 022 20 mg/ml soluzione iniettabile, 6 fiale

Titolare AIC: Farmakopea S.p.A.

Procedura Nazionale: con scadenza il 26 luglio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata ín vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00492

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Stixenil» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 294/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: STIXENIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034893 014 - 5 mg compresse rivestite, 20 compresse;

A.I.C. n. 034893 026 - 5 mg compresse rivestite, 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.

Procedura Nazionale con scadenza il 9 novembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00484

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Travogen» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 292/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: TRAVOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025349 109 1% crema, tubo da 20g;

A.I.C. n. 025349 010 1% crema vaginale, tubo da 30g + 6 applicatori monouso.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Procedura Nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00486

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Potassio Canrenoato Pensa» con conseguente modifica stampati

Estratto determinazione FV n. 291/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: POTASSIO CANRENOATO PENSA.

Confezione: 033807 013 - 100 mg compresse rivestite con film - 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 9 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00487

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Carvedilolo Alter» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 290/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: CARVEDILOLO ALTER.

Confezioni:

036548 016 6,25 mg compresse, 28 compresse divisibili;

036548 028 25 mg compresse, 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 22 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata, altresì, la variazione (N1B/2012/1894) relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120 giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00488

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ultralan Dermatologico» con conseguente modifica stampati .

Estratto determinazione FV n. 289/2012 del 10 dicembre 2012

Medicinale: ULTRALAN DERMATOLOGICO.

Confezioni:

020910 016 - 0,25% + 0,25% crema idrofoba tubo da 20 g;

020910 028 - 0,25% + 0,25% crema idrofoba tubo da 30 g;

020910 055 - 0,25% + 0,25% crema tubo da 20 g;

020910 067 - 0,25% + 0,25% crema tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: BAYER S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00489

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Topiramato Mylan Generics», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 259/2012 del 12 novembre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento NL/H/0717/001-004/R/001

Medicinale: TOPIRAMATO MYLAN GENERICS

Confezioni:

A.I.C. n. 037755016/M "25 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755028/M "25 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755A.I.C. n. 030/M "25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755042/M "25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755055/M "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755067/M "25 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755079/M "25 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755081/M "25 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755093/M "25 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755105/M "25 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755117/M "50 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755129/M "50 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755131/M "50 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755143/M "50 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755156/M "50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755168/M "50 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755170/M "50 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755182/M "50 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755194/M "50 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755206/M "50 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755218/M "100 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755220/M "100 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755232/M "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755244/M "100 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755257/M "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755269/M "100 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755271/M "100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755283/M "100 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755295/M "100 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755307/M "100 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755319/M "200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755321/M "200 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755333/M "200 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755345/M "200 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755358/M "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755360/M "200 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755372/M "200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755384/M "200 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755396/M "200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 037755408/M "200 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in blister al/al

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/0717/001-004/R/001

con scadenza l'11 febbraio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00493

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa Benedetto Gioielli di Benedetto Lorenza & C. S.A.S., già assegnataria del marchio di identificazione «63 CN», ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed ha restituito i punzoni.

Con determinazione dirigenziale n. 28/MM dell'11 gennaio 2013 l'impresa su citata è stata cancellata dal Registro degli assegnatari della Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo ed i punzoni ritirati sono stati deformati.

13A00454

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Formato per la trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 - Anno 2012

Nel rispetto di quanto indicato al comma 4 dell'articolo 7bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, si comunica ai fornitori di carburanti che il formato per la trasmissione della relazione sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita - valido per l'anno 2012, da compilare nelle parti di competenza è pubblicato sul sito web: http://www.minambiente.it/homeitimenu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html/Biocarburanti_bioliquidi.html/Biocarburanti_bioliquidi_attivita.html

La relazione, resa e sottoscritta con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, va inviata ad ISPRA al seguente indirizzo: «ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale, Servizio Rischio Tecnologico, via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma» entro il 31 gennaio 2013, fa fede il timbro postale.

13A00534

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-019) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00